STATUTO

SO.GE.PA.T. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE MESSINAS.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME PIAZZA CAVALLOTTI 1
Numero REA: ME - 171921
Codice fiscale: 02128860836
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2020 - Statuto completo 2

All. "B" al n° 32105 di rep.
al n° 14715 di racc.

STATUTO

DELLA SO.GE.PAT. S.R.L.

ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata, a partecipazione mista_ e prevalente capitale pubblico denominata: Società di Gestione del Patto Territoriale Messina, abbreviata **"SO.GE.PA.T. S.r.l."**.

ART. 2 - La società ha **sede** in Messina, presso il palazzo della Camera di Commercio, Piatta Cavallotti.

Potrà istituire o sopprimere, sedi secondarie, rappresentanze, succursali, depositi, uffici, recapiti e agenzie in Italia o all'estero.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 3 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2023 ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su deliberazione dell'assemblea

OGGETTO

ART. 4 La società ha ad oggetto il coordinamento e l'attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della legge 28/12/1996 n. 662 e successiva deliberazione del cipe del 21/3/1997.

A tal fine la società:

- coordina gli interventi per assicurare la integrata e complessiva realizzazione, nel quadro delle attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale nell'area individuata dal patto territoriale della provincia di messina, con le risorse rinvenienti dalla relativa normativa e connesse delibere cipe, dagli strumenti comunitari ai quali potrà avere accesso e con le risorse nazionali e internazionali in particolare, destinate allo sviluppo del mezzogiorno, delle zone depresse, delle aree interne e delle zone in crisi;
- mobilita ed organizza risorse professionali, organizzative e tecniche per consentire l'espletamento delle funzioni assegnate e la valorizzazione delle risorse mobilitate;
- svolge tutte le attività per l'attuazione del patto, operando in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali ed, in particolare, con il soggetto istituzionale promotore del patto territoriale e conformandosi agli indirizzi del forum degli interessi. quest'ultimo, composto dai firmatari originari del protocollo stesso e dai successivi aderenti, ha sede presso la provincia regionale di messina ed esprime pareri ed indicazioni in ordine alle linee generali di attuazione del patto, in particolare riferite all'adempimento degli impegni assunti dagli enti pubblici.

Tal fine la società comunica con periodicità semestrale al forum lo stato di
avanzamento e gli obiettivi raggiunti dagli interventi.

La società potrà inoltre, con particolare riguardo alla

provincia di Messina:
- orientare ed assistere i titolari di progetti non inclusi nel patto territoriale per la individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali o nazionali, comunitari, fornendo servizi di assistenza nella fase sia istruttoria che attuativa;
- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;
- studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nella provincia di_ messina, soprattutto nei settori del turismo, del recupero ed utilizzo dei beni ambientali, culturali e storico-artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nel settore agroalimentare e del terziario innovativo_, della distribuzione, dell'artigianato e della agricoltura, anche attraverso la possibile attuazione di una scuola di formazione professionale;
- collaborare con imprenditori stranieri per favorirne l'orientamento e l_'insediamento nell'area messinese, anche facilitando forme di parternariato transnazionale;
- promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultanti eccedenti per effetto di processi di ristrutturazione delle imprese della provincia, utilizzando tutte le provvidenze legislativamente previste per il sostegno dell'occupazione, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionale;
- orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni, per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare_ iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;
- svolgere, anche attraverso strutture specializzate, attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto_dalle convenzioni suddette;
- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- erogare alle imprese finanziamenti anche infruttiferi e o tasso agevolato, nonchè contributi a fondo perduto, derivanti da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;
- intervenire, anche quale intermediaria, per la

utilizzazione da parte delle imprese di tutti i settori, compreso il terziario, e degli enti pubblici territoriali e non, delle risorse, dei programmi e delle iniziative comunitarie. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, direttamente o tramite terzi, qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria o utile per il suddetto scopo, rilasciare fidejussione o altra forma di garanzia nonchè stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per l'attività sociale.

ART. 5 - Possono essere soci della Società:

a) tutti i soggetti firmatari del patto territoriale in forma singola o aggregata (Enti, Associazioni, etc.);

b) società ed imprese singole anche non aderenti alle Organizzazioni di categoria Firmatarie;

c) gruppi di imprese comunque aggregate (Società consortili, Consorzi, Associazioni, ecc.);

d) soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, nazionale e comunitario, purchè abbiano finalità operative coerenti con gli scopi della Società.

La partecipazione di soggetti pubblici o privati è deliberata dall'assemblea dei Soci, con la maggioranza di almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

CAPITALE SOCIALE

ART. 6 - Il capitale sociale è di **euro 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero)** diviso in tante quote di partecipazione non inferiori ad euro 1,00 (uno virgola zero) quanti sono i soci, ai sensi dell'art. 2468 secondo comma C.C..

Esso potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

In sede di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

Nel caso in cui un socio intenda vendere tutte o parte delle proprie quote dovrà darne avviso agli altri soci, che avranno diritto di prelazione per l'acquisto, comunicando modalità, termini e prezzo della cessione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto avviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di prelazione esercitata da più soci, le quote verranno ripartite tra gli stessi in proporzione a quelle possedute. Le quote sono liberamente trasferibili dai soci a società da questi controllate, direttamente od indirettamente, o a società controllanti gli stessi soci

senza l'applicazione degli obblighi del diritto di prelazione. Per l'eventuale fabbisogno finanziario della società, i soci possono effettuare finanziamenti a fondo perduto, e quindi senza alcun obbligo di rimborso, a favore della Società; possono inoltre effettuare finanziamenti a favore della Società nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 11 Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio; tali finanziamenti, se non_diversamente convenuto, si intenderanno a titolo gratuito, ed improduttivi quindi di interessi.

ART.7 - La qualità di Socio è comprovata dal possesso di almeno una quota:

essa comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto, a tutte le deliberazioni della Assemblea.

Le quote sono nominative.

Esse sono distinte in due categorie: **categoria A** pari ad almeno il 51% del capitale sociale, e **categoria B** non eccedenti il 49% del capitale sociale.

Le quote di categoria A possono appartenere soltanto ad enti pubblici.

Le quote di categoria B possono appartenere sia ad enti pubblici che privati.

Le quote di categoria A sono liberamente trasferibili fra soggetti pubblici,

quel_le_ di categoria B fra privati e soggetti pubblici.

Il trasferimento delle quote di categoria B a terzi è sottoposto ai sensi dell'art.2355 c.c., alla condizione che l'acquirente sia un imprenditore, individuale o collettivo, che operi nel settore da almeno tre anni, non si sia mai trovato in alcuna delle situazioni che, ai sensi della legislazione antimafia, comporterebbero_ la decadenza da licenza o autorizzazione amministrativa ed il divieto di subappalto o enti che abbiano tra i loro scopi la promozione economica sociale, politica, culturale ed ambientale dei territori della Regione Siciliana e come soci rappresentanze dell'imprenditoria, dei sindacati di lavoratori dipendenti_ e delle libere professioni. La procedura per l'accertamento della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che provvede con apposita delibera.

L'eventuale trasferimento di quote a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'art.5 del presente Statuto non è efficace nei confronti della Società, salvo che il negozio di trasferimento sia stato preventivamente autorizzato o successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione ove tale trasferimento possa assicurare un migliore perseguimento dell'oggetto sociale.

Non è consentito a più soci di porre in vendita congiuntamente ed indivisamente le loro partecipazioni.

Qualora i soci intendano dare in permuta, o trasferire con corrispettivi diversi dal denaro, o donare le quote, devono comunque dame comunicazione agli altri soci, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione, ed indicarne l'equivalente monetario per consentire l'acquisto delle quote.

DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ

ART. 8. I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;

b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa, **per il supporto cartaceo**, o in forma digitale, **per il supporto magnetico.**

2. La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante

deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica;

la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo di amministrazione e, se nominati, ai sindaci, deve essere diretta a tutti i soci, i quali (personalmente o a mezzo di un rappresentante), se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

3. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintanto che la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se nel termine indicato nella proposta alla società sia pervenuta l'adesione **di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.**

Il socio può revocare il proprio voto fintanto che la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'organo di amministrazione la decisione così

formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

a) la data in cui la decisione si è formata;

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e_ la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso a una data_decisione espresso (personalmente dal socio o a mezzo di un rappresentante) in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione del_la sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino **più della metà del capitale sociale.** Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione_ da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con_qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica)_dall'organo amministrativo a tutti i soci in modo che possano esprimere le proprie determinazioni.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine a una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'organo di amministrazione la decisione come sopra formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli_di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

a) la data in cui la decisione si è formata;
b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
5. La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto va conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

TITOLI DI DEBITO (Art 2483)

ART. 9 - La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell' organo amministrativo. (o dell'assemblea dei soci) I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale, sia ogni altro successivo avente causa dai predetti soggetti) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:
a) il valore nominale di ciascun titolo;
b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.
I titoli di debito devono indicare:
a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle imprese;
d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale

di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:
a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune;
b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito;
c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;
d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.
L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'organo amministrativo della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. In caso di inerzia dell'organo tenuto ad effettuare la convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito dai possessori dei titoli di debito che rappresentino almeno il 15 (quindici) per cento del valore dell'emissione.
Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal Codice civile in materia di società a responsabilità limitata.
La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.
All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della società.
Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto dal rappresentante comune con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.
Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei

possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice, della società che la controlla, delle società controllate dalla società debitrice e delle società che sono sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposta la società debitrice, nonché coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del Codice civile.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito.

RECESSO DEL SOCIO

ART. 10 - Il socio può recedere dalla società, **soltanto** per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

In detta raccomandata devono essere indicati:

a) le generalità del socio recedente;

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;

c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

La dichiarazione di recesso è efficace dal **momento** in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. **Nel caso in cui** venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile **salvo quanto disposto all'articolo 2.473 c.c.**

ASSEMBLEE

ART. 11 - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
L'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.
Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

ART. 12 - Ogni socio ha il diritto al voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 13 - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo di amministrazione con lettera raccomandata a.r., telefax, telegramma o e-mail con notifica di lettura, indicante il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art.2479 bis del Cod.Civ.
Con la stessa lettera potranno essere indicati il luogo, la data, l'ora per l'adunanza_ della seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta.
Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi si_a rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o siano stati informati della riunione tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 14 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

ART. 15 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da soggetto non socio.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, a al revisore, se nominati.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento al_l'assemblea, anche per delega.

ART.16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
In difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

ART. 17 - Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente_e dal Segretario.
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga
opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ART. 18 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in

proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata, in proprio o per procura, dai soci intervenuti.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o regolarmente rappresentati.
L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei capitali sociali ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, salva la diversa disposizione di legge.

AMMINISTRAZIONE

ART. 19 - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, eletti dall'assemblea, i cui componenti operano con metodo collegiale. Gli amministratori durano in carica per un triennio, fino a dimissioni o revoca, o per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.
ART. 20 - Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.
ART. 21 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonchè un amministratore delegato al quale delega alcune attribuzioni determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo.
Il Consiglio di Amministrazione è composto in modo da assicurare la maggioranza ai soci in possesso di quote di categoria A.
Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati tra i consiglieri espressi dai soci in possesso di quote di categoria A.
L'amministratore delegato, invece, è nominato tra quelli espressi dai soci in possesso di quote di categoria B.
ART. 22 - Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei suoi membri.
ART. 23 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera trasmessa anche a mezzo fax o e-mail, indicante la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed inviata almeno cinque giorni prima al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o fax o e-mail recante gli elementi sopra detti ed inviato almeno un giorno prima.

Anche in assenza di formale convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci_effettivi._

ART. 24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di votazione che registri un numero di voti paritari contrapposti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere celebrato con ricorso a tecniche di video e/o teleconferenze nel rispetto delle norme di legge relative alla convocazione e alla verbalizzazione, a condizione che tutti i partecipanti possano_essere indentificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi_tali presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui_ si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 25 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale.

ART. 26 - Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per la_gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci.

ART. 27 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società verso i terzi.

Il Presidente, inoltre, rappresenta la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 28 - All' amministratore delegato, nell'ambito dei poteri conferiti, spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio.

Il Consiglio può nominare direttori, nonchè institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

ART. 29 - All'Amministratore Unico spettano i poteri, le attribuzioni e la rappresentanza spettanti rispettivamente al Consiglio ed al suo Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 30 - L'organo di controllo, in tutti i casi consentiti dalla legge, sarà composto da un solo membro effettivo e ad esso si applicano le norme in materia di Collegio Sindacale di società per azioni in quanto compatibili. Ove, per disposizione di legge, vi sia anche la necessaria nomina di un revisore legale ad esso si applicano le disposizioni specificatamente poste dalla legge medesima per tale ufficio

BILANCIO ED UTILI

ART. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge.
Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta_giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART. 32 - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ART. 33 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate_dall'Organo Amministrativo e, decorso il termine di prescrizione previsto dalla legge, si intendono prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO

ART. 34 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 35 - Le controversie **compromettibili in arbitrati secondo equità** che potranno sorgere tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori o liquidatori in dipendenza del presente statuto saranno decise da un Arbitro designato dalla Camera Arbitrale della provincia di Messina, istituita presso la C.C.I.A.A. di Messina. L'Arbitro deciderà **irritualmente** secondo equità nel termine di sessanta_giorni dall'accettazione della nomina, con lodo non impugnabile.

ART. 36 - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi in materia societaria.

F.to: Alberto Donato n.q.;
F.to: Maria Flora Puglisi notaio.